

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 488}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALOCCHI, ALBORGHETTI, BAGLIANI, BARRAL, BIANCHI
CLERICI, CHINCARINI, FONTAN, FRIGERIO, GAMBATO,
MARTINELLI, PITTINO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Norme in tema di trasferibilità dei beni
dei comuni e delle province

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 22, comma 3, lettera *e*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, dà facoltà ai comuni ed alle province di gestire i servizi pubblici anche a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Negli ultimi anni, ai sensi della citata norma della legge sulle autonomie locali, si sono avviati, da parte di comuni e province, piani di trasformazione di aziende erogatrici di pubblici servizi dalla forma di municipalizzate a quella di società per azioni con prevalente capitale pubblico, al fine di meglio rispondere alle nuove esigenze di finanziamento dei servizi resi ai cittadini.

Il primo comma dell'articolo 824 del codice civile peraltro stabilisce che i beni che fanno parte del patrimonio indisponi-

bile di province e comuni, tra i quali rientrano i beni delle aziende erogatrici di pubblici servizi, non possono essere sottratti alla loro destinazione, e pertanto non possono essere ceduti se non previa cessazione della loro destinazione a pubblico servizio.

Vi è allora il serio rischio che il trasferimento di beni delle aziende municipalizzate alle costituende società per azioni possa essere considerato, sotto il profilo formale, atto di sottrazione dei beni stessi alla loro destinazione, come tale non consentito dalla vigente disciplina.

È necessario pertanto precisare che ai trasferimenti dei beni di comuni e province destinati a pubblico servizio alle società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *e*) della citata legge n. 142 del 1990, non si applicano le disposizioni relative ai beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai trasferimenti da parte di province e comuni di beni destinati a pubblico servizio a favore di società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera *e*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative ai beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali, previste dall'articolo 824, primo comma, del codice civile.